

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MINEO E L'ASSOCIAZIONE  
.....PER IL PROGETTO DI COLLABORAZIONE PER LA  
GESTIONE DELLA CASA MUSEO LUIGI CAPUANA SITA IN VIA ROMANO, 16 MINEO  
(CT), 4 ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE**

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ..... presso la sede del Comune Di Mineo , - C.F. e P.IVA....., con la presente scrittura privata avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 Codice Civile, tra il Comune di Mineo che in seguito sarà chiamato Ente Pubblico, rappresentato da....., in qualità di Responsabile del Servizio culturale del Comune di Mineo, il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ma esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune predetto che rappresenta (come da .....) )

e

l'Associazione ".....", che in seguito sarà chiamata "Associazione" - C.F. ...., con sede legale in Mineo, via....., n. ...., rappresentata dal ..... nato a ..... il .../.../....., residente a....., ....., che interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante / Presidente dell'Associazione stessa.

**PREMESSO CHE:**

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni a esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (art. 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (art. 17 del d.lgs. 117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

#### **RICHIAMATI:**

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

#### **CONSIDERATO che:**

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono: - “l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale; - il possesso di requisiti di moralità professionale; - il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari”. (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

#### **Articolo 1 – Richiami e premesse**

Comune e Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

#### **Articolo 2 – Oggetto**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per la collaborazione alla gestione della Casa Museo Luigi Capuana sita in Mineo in via Romano, 16.

#### **Articolo 3 – Attività da svolgere da parte dell'Associazione**

Le attività relative alla collaborazione alla gestione della Casa Museo Luigi Capuana sono le seguenti:

#### **APERTURA AL PUBBLICO**

L'Associazione si impegna a supportare il personale in organico alla Casa Museo Luigi Capuana:

- durante le aperture straordinarie (pianificate per tempo);
- durante le aperture ordinarie in caso di insufficienza di personale in organico (comunicate per tempo);
- in caso di richiesta di “visita animata”.

Per esigenze di riconoscibilità e trasparenza, i volontari presenti nel Museo saranno dotati di appositi cartellini di riconoscimento.

## **ATTIVITÀ DIDATTICO-EDUCATIVE E DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE**

L'Associazione elabora annualmente una programmazione in merito alle attività didattico - educative che intende realizzare, condividendone gli intenti con il Comune. L'Associazione si impegna a:

- organizzare e gestire l'attività di didattica museale, come visite animate e laboratori, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado e agli adulti;
- realizzare iniziative di valorizzazione e divulgazione del patrimonio museale, attraverso percorsi di valorizzazione delle peculiarità culturali del territorio, condividendone le linee progettuali con il Servizio culturale del Comune di Mineo.

Considerato che parte di tali attività potrebbero svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro del personale in organico al Comune, le parti si impegnano affinché:

- ove possibile alcuni locali siano fruibili da parte dell'Associazione autonomamente;
- le attività che prevedono il coinvolgimento dell'intera struttura, vadano preventivamente organizzate con un anticipo di minimo 7 giorni.

## **ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE IN UN'OTTICA DI VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ CULTURALE LOCALE E DEL PATRIMONIO MUSEALE**

La connotazione assunta dal Museo nel corso degli anni, si è rivelata sempre più polivalente, dedicando, nel tempo, un importante spazio della progettualità ad attività di socializzazione che hanno dimostrato di andare incontro a bisogni ed esigenze di carattere sociale e culturale dei cittadini del territorio. In questo contesto si ritiene di rendere fruibili all'interno del Museo, spazi o servizi dedicati ad attività che prescindano da quelle strettamente museali connotando tali spazi con caratteristiche tali da renderli “autonomi” rispetto alle zone dedicate all'allestimento museale e agli spazi utilizzati per le attività didattiche. L'Associazione dovrà progettare e realizzare almeno n. 4 (quattro) iniziative l'anno da promuovere nell'ambito degli eventi di interesse storico, artistico e culturale legati alla figura del Capuana e/o del territorio. Anche al fine di sostenere le attività oggetto della convenzione l'Associazione può valutare di realizzare altri ulteriori eventi di socializzazione, previo accordo con il Comune.

### **Articolo 4 – Finalità**

L'Amministrazione Comunale con la presente convenzione intende:

- progettare e svolgere le attività relative alla collaborazione per la gestione della Casa Museo Luigi Capuana;
- salvaguardare e valorizzare il patrimonio museale;
- migliorare la gestione delle attività del Museo per valorizzare al meglio la dotazione e i contenuti relativi;
- incrementare la propria offerta culturale in particolare verso le scuole e i gruppi di visitatori.

### **Articolo 5 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha durata di 2 (due) anni decorrente dalla data di sottoscrizione salvo

disdetta, anche unilaterale, e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di 2 (due) anni mediante sottoscrizione di apposita nuova convenzione. Il Comune potrà risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione di quanto previsto nei precedenti articoli e a quanto indicato ai successivi artt. 10 e 11. Qualora l'Associazione, invece, intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno 180 giorni.

#### **Articolo 6 – Continuità nell'erogazione del servizio**

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari. L'Associazione garantisce una efficace collaborazione con il Servizio culturale per tutte le attività relative alla fruizione della Casa Museo.

#### **Articolo 7 – Controlli**

Il Comune, a mezzo del personale del Servizio culturale, verifica e coordina periodicamente l'attività resa dall'Associazione.

#### **Articolo 8 – Volontari impegnati**

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione indicativamente n. 7 (sette) volontari. Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 117/2017 si specifica che l'attività del volontariato impiegato nell'attività oggetto della presente non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Periodicamente l'associazione si impegna a trasmettere al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio dell'attività svolta.

#### **Articolo 9 – Rimborsi effettuati dal Comune**

L'Associazione deve presentare una relazione annuale sull'attività oggetto della presente convenzione contenente, altresì, l'elenco delle spese sostenute, precisando anche l'eventuale quota parte delle spese generali di funzionamento dell'Associazione. Detta relazione dovrà essere preventivamente approvata dal Responsabile del Servizio culturale. L'erogazione del rimborso da parte del Comune all'Associazione viene disposto di norma entro 60 giorni dalla presentazione al Comune stesso del rendiconto debitamente firmato dal legale rappresentante o Presidente dell'Associazione. Copia della documentazione giustificativa delle spese dovrà essere allegata alla richiesta di rimborso stessa. Al fine della liquidazione di quanto dovuto il Responsabile del Servizio culturale dovrà verificare la documentazione giustificativa. Il Comune di Mineo rimborsa le spese sostenute dall'Associazione indicate nel rendiconto, comprese le spese sostenute per la formazione e il reperimento di eventuali DPI connessi all'attività da svolgere, fino a un importo massimo di € 2.000 (duemila) annui. In tale importo sono ricompresi anche i rimborsi sostenuti per la quota parte della copertura assicurativa e il rimborso delle spese sostenute per la messa a disposizione dei volontari di cui all'articolo precedente. Il comune può liquidare, su richiesta dell'Associazione, a inizio anno il 20% dell'importo massimo rimborsabile, mentre la restante parte viene liquidata a seguito della presentazione del rendiconto nei limiti delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione. Se le spese documentate risultano inferiori a quanto anticipato dall'Amministrazione, l'Associazione è tenuta alla restituzione della relativa quota non spesa.

#### **Articolo 10 - Copertura assicurativa e Responsabilità**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i

rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di sua competenza. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà stipulare una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Quota parte della suddetta polizza è rimborsata annualmente dal Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017).

### **Articolo 11 – Risoluzione per inadempimento**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e/o posta in liquidazione;
- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta a opera del Comune.

### **Articolo 12 – Controversie**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente (Foro di Caltagirone).

### **Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n.136/2010 in quanto prevede solo eventuale riconoscimento all'Associazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario, cioè il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari. (Tracciabilità dei flussi finanziari FAQ ANAC – Aggiornato al 21 maggio 2014).

### **Articolo 14 – Trattamento dati personali**

Il Comune ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003, così come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di recepimento del Regolamento Europeo n. 679/2016, informa l'Associazione che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. L'Associazione, con l'apposizione della firma sulla presente convenzione, dichiara di aver ricevuto, con atto a parte, l'informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 di cui sopra.

### **Articolo 15 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – DPR 62/2013**

L'Associazione, durante l'esecuzione della convenzione, è soggetta al rispetto e all'osservanza del codice di comportamento nazionale (DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001) e Comunale (Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 09/07/2015), nelle parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale. La condotta in violazione degli obblighi derivanti dai suddetti codici e in particolare (anche se non esaustiva) la violazione dell'art. 4 del DPR 62/2013 è causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto.

### **Art. 16 – Registrazione**

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di

registro ai sensi dell'art. 8 della Legge 11/08/1991 n. 266, verrà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - secondo comma - del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

**Articolo 17 – Rinvio dinamico**

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, Comune e Associazione rinviando al codice civile e alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere a integrazione o rettifica della presente.

**Articolo 18 - Spese derivati dalla stipulazione della convenzione**

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell'Associazione. Comune e Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono.

Letto, approvato e sottoscritto

COMUNE DI MINEO

.....

L'ASSOCIAZIONE .....

Il Presidente/Legale Rappresentante

.....